

DELIBERA N. 734/09/CONS

Archiviazione per insussistenza della violazione del procedimento sanzionatorio n.26/08/DIT avviato nei confronti della società Opitel S.p.A. ai sensi dell'art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 16 dicembre 2009;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", ed, in particolare, l'art. 98, comma 9;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo *Allegato A*, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione Tutela dei Consumatori, n. 42/09/DIT del 5 agosto 2009, notificato in data 14 agosto 2009, con il quale è stata contestata alla società Opitel S.p.A. la violazione dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 per non aver fornito nei termini e con le modalità richieste i dati e le informazioni richieste dall'Ufficio gestione segnalazioni e vigilanza al fine di verificare i fatti oggetto di segnalazione da parte di un utente;

VISTI gli atti del procedimento e le risultanze istruttorie;

VISTA la nota del 26 agosto 2009, registrata al protocollo dell'Autorità n. 67764, in data 28 agosto 2009, con la quale la Società interessata ha presentato la propria memoria, dando prova di aver trasmesso all'Ufficio Gestione Segnalazioni le informazioni richieste in data 3 aprile 2009, e dunque entro i termini stabiliti dalla richiesta di documenti del predetto Ufficio;

CONSIDERATO quanto segue :

I. Deduzioni della società interessata.

Nella propria memoria Opitel S.p.A. ha evidenziato che, a fronte della richiesta di informazioni dell'Ufficio gestione segnalazioni e vigilanza di questa Autorità del 9 marzo 2009, recante protocollo n. 18309, con la quale si assegnava il termine di giorni

trenta per fornire prova della volontà dell'utente XXX di richiedere l'attivazione del servizio Tele2 sulla utenza n. YYY a lui intestata, l'operatore dava riscontro con nota inviata il 3 aprile 2009, ricevuta dall'Autorità il successivo 7 aprile, fornendo tutte le informazioni richieste.

II. Valutazioni dell'Autorità in merito alle deduzioni di Opitel S.p.A..

Le giustificazioni addotte dalla parte interessata appaiono meritevoli di accoglimento in quanto Opitel S.p.A., con la documentazione allegata alla propria memoria, ha dato prova di aver inviato alla Direzione tutela consumatori una nota, ricevuta dall'Autorità in data 7 aprile 2009, come attestato dall'avviso di ricevimento allegato in copia, con la quale sono state trasmesse le informazioni richieste dall'Ufficio competente, ivi incluso un Cd-rom contenente la registrazione del consenso vocale espresso dal cliente, nonché evidenza delle attività gestionali effettuate successivamente alla contestazione dell'utente medesimo.

Pertanto non può che concludersi che la segnalazione circa l'inottemperanza alla richiesta di informazioni sia dipesa da un difetto nella gestione interna all'Autorità della corrispondenza in arrivo, non ascrivibile alla società Opitel S.p.A..

RITENUTO, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria, di poter accogliere le giustificazioni addotte dalla società Opitel S.p.A. con riferimento alla insussistenza della violazione contestata;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

SENTITE le relazioni dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione, per insussistenza della violazione, del procedimento sanzionatorio n. 42/09/DIT, avviato nei confronti della società Opitel S.p.A. ai sensi dell'art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo n. 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La

competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 16 dicembre 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

Per visto di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola